

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **109/1998** (ECLI:IT:COST:1998:109)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **ONIDA**

Camera di Consiglio del **11/03/1998**; Decisione del **26/03/1998**

Deposito del **06/04/1998**; Pubblicazione in G. U. **15/04/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23793**

Atti decisi:

N. 109

ORDINANZA 26 MARZO-6 APRILE 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 5, e 6, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per il reato di gestione di rifiuti senza autorizzazione, previsto dall'art. 51, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Udine, con ordinanza emessa il 24 luglio e pervenuta a questa Corte il 22 settembre 1997, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 76 della Costituzione, degli artt. 28, comma 5, e 6, lettera m), del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997 "in relazione alla disciplina sui rifiuti pericolosi ivi indicata";

che, ad avviso del giudice a quo, le predette norme del decreto legislativo delegato, escludendo dall'obbligo di autorizzazione il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi presso lo stabilimento di produzione, a determinate condizioni, relative, in via alternativa, alla quantità e alla periodicità dell'asportazione, stabilite dallo stesso art. 6, lettera m), n. 2, e dunque non comprendendo tale condotta nella fattispecie del reato di gestione di rifiuti senza autorizzazione, si porrebbero in contrasto con gli artt. 10, 11 e 76 della Costituzione, in quanto, introducendo un regime di deroga non consentito dalle direttive 91/156/CEE sui rifiuti e 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, confliggerebbero con le norme comunitarie, e, conseguentemente, con i criteri della delega che queste ultime richiamano espressamente (art. 38, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio 1994, n. 146);

che il remittente ritiene inoltre le disposizioni censurate, confrontate con quelle, più rigorose, che lo stesso decreto legislativo detta per il deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi (art. 45, comma 1), costituzionalmente illegittime, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per il trattamento irragionevolmente diseguale di situazioni del tutto omogenee, quali il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e quello di rifiuti sanitari pericolosi;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

Considerato che, successivamente all'introduzione del presente giudizio, l'art. 6, lettera m), punto 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, che stabilisce le condizioni alle quali il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi è sottratto all'obbligo di autorizzazione, è stato sostituito dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggio e di rifiuti di imballaggio), che ha ridefinito tali condizioni, in particolare stabilendo che i rifiuti debbono essere asportati con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo raggiunge i 10 metri cubi, e che se il quantitativo in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno, il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno;

che spetta al giudice a quo valutare la rilevanza dello jus superveniens nonché indicare quali, fra le disposizioni dei due decreti legislativi succedutisi nel tempo, entrambi in epoca posteriore ai fatti per cui si procede, egli ritenga applicabili, e a quale titolo, nel giudizio davanti ad esso pendente;

che, per quanto attiene al profilo di asserito contrasto delle norme impugnate con direttive comunitarie, questa Corte ha affermato che spetta al giudice a quo il quale invochi una norma comunitaria come presupposto o parametro della questione di legittimità costituzionale, provarne l'interpretazione certa ed affidabile rivolgendosi alla Corte di giustizia delle comunità europee (ordinanze n. 536 del 1995, n. 319 del 1996).

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.